



Regione Siciliana

Assessorato dell'Economia
Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro
Ragioneria Generale della Regione

Servizio 4 - Variazioni di Bilancio, Rendiconto
Generale e Monitoraggio della Spesa Regionale

Prot. n. **123424** del **14 NOV 2022**

CIRCOLARE N. 15

Oggetto: Richieste di variazioni al bilancio di previsione – Debiti fuori bilancio e passività pregresse.

**AI DIPARTIMENTI REGIONALI ED UFFICI
EQUIPARATI**

ALLE RAGIONERIE CENTRALI

**e p.c. ALL'ON.LE PRESIDENTE DELLA REGIONE
Ufficio di Gabinetto**

**AGLI ASSESSORI REGIONALI
Uffici di Gabinetto**

**ALLE STRUTTURE INTERMEDIE DEL
DIPARTIMENTO BILANCIO E TESORO –
RAGIONERIA GENERALE**

**ALLA CORTE DEI CONTI
Sezione di controllo per la Regione Siciliana**

LORO SEDI

Pervengono richieste di variazioni al bilancio di previsione, prevalentemente per spese obbligatorie, talvolta finalizzate ad assolvere ad obbligazioni sorte in esercizi finanziari precedenti per le quali non risulta assicurata adeguata copertura finanziaria nell'esercizio di competenza.

Una valida definizione di debito fuori bilancio, richiamata anche da recente giurisprudenza della Corte dei conti, è fornita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con la circolare n. 38 del 15/12/2010:

“Per “debiti fuori bilancio” devono intendersi gli obblighi delle amministrazioni conseguenti ad obbligazioni per le quali non si erano concluse le procedure contabili previste dall’ordinamento e che quindi non avevano trovato corrispondente evidenziazione in bilancio”; quindi, in sintesi, sono debiti fuori bilancio tutte le obbligazioni sorte senza il rispetto delle sottostanti regole giuridiche contabili.

In tema di debiti fuori bilancio il punto 9.1 dell’allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. stabilisce che *“l’emersione di debiti assunti dall’ente e non registrati quando l’obbligazione è sorta comporta la necessità di attivare la procedura amministrativa di riconoscimento del debito fuori bilancio, prima di impegnare le spese con imputazione all’esercizio in cui le relative obbligazioni sono esigibili. Nel caso in cui il riconoscimento intervenga successivamente alla scadenza dell’obbligazione, la spesa è impegnata nell’esercizio in cui il debito fuori bilancio è riconosciuto.”*

Inoltre, la procedura del *“Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio della Regione”* è disciplinata dall’art. 73 del citato D.Lgs. n. 118/2011, cui si rimanda.

Autorevole giurisprudenza della Corte dei conti ha osservato che l’esigenza del riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio regionale sorge per il fatto che dette obbligazioni devono essere ricondotte nell’alveo del bilancio di cui è dominus l’organo consiliare che, diversamente, sarebbe esautorato dal loro vaglio di legittimità ed utilità per l’ente locale (Sezione delle Autonomie, n. 27/SEZAUT/2019/QMIG del 21 novembre 2019).

La normativa sul riconoscimento del debito fuori bilancio *“assolve alla funzione «non già di riconoscere la legittimità del debito», ma piuttosto di «ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria maturato all’esterno», oltre che di «accertare le cause che hanno generato l’obbligo e le eventuali responsabilità».*

Il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio *“assolverebbe alla finalità di ricondurre all’interno del sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria – che è, comunque, maturato al di fuori delle normali procedure di programmazione e di gestione delle spese – provvedendo alle contestuali verifiche circa il mantenimento degli equilibri di bilancio.”* (vedi Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie – Deliberazione n. 27/SEZAUT/2019/QMIG). La funzione di tale procedura è, dunque, quella di consentire a debiti sorti al di fuori della legittima procedura di spesa e di stanziamento di rientrare nella contabilità dell’Ente.

Pare opportuno richiamare anche le istruzioni diramate con la circolare dell’Assessore regionale all’Economia n. 2 del 9/2/2022, che effettua anche un importante compendio della più recente giurisprudenza contabile sulla materia, cui si rimanda per i diretti approfondimenti degli Uffici in indirizzo.

Quindi, l'emersione di debiti assunti dall'ente e non registrati quando l'obbligazione è sorta comporta la necessità di attivare la procedura amministrativa di riconoscimento del debito fuori bilancio prima di impegnare le spese, con imputazione all'esercizio in cui le relative obbligazioni sono esigibili.

Interviene recentemente la deliberazione n. 165 del 18/10/2022 della Corte dei conti – Sezione di controllo per la Regione Siciliana, che si allega per il diretto approfondimento degli Uffici in indirizzo.

Detta deliberazione, nell'esprimere il richiesto parere in tema di debiti fuori bilancio, tra l'altro, ha stabilito:

Accanto a quelli definibili tecnicamente "debiti fuori bilancio", si collocano, invece, le c.d. "passività pregresse" o arretrate, spese che, a differenza dei primi, riguardano debiti per cui si è proceduto a regolare impegno ma che, per fatti non prevedibili, di norma collegati alla natura della prestazione, hanno dato luogo a un maggiore debito per insufficienza dell'impegno contabile (ex multis, Sezione regionale di controllo per Lombardia, deliberazione n.436/2013/PAR, Sezione regionale di controllo per la Sardegna deliberazione n. 33/2021, Sezione regionale controllo per Sicilia, deliberazione n. 81/2022/PAR).

Con deliberazione n. 33/2021, richiamata dalla citata Deliberazione 165/2022, la Corte dei conti Sezione regionale di controllo per la Sardegna ha precisato che:

"Le passività pregresse derivano da impegni contabili assunti regolarmente ma che non risultano sufficienti a far fronte alla spesa in modo integrale, quando essa viene ad evidenza. Esse si verificano allorché, all'esito dell'assunzione del formale impegno, taluni fatti imprevedibili, talvolta (ma non necessariamente) legati alla natura della prestazione, sfuggono sia alla voluntas che all'auctoritas del soggetto che ha assunto l'obbligazione per conto dell'ente, incidendo, appunto, sulla misura del costo".

I debiti fuori bilancio hanno, invece, la loro genesi in obbligazioni assunte in assenza di un regolare impegno di spesa e che, a determinate condizioni ed entro i precisi limiti di legge possono essere oggetto di riconoscimento e successivo pagamento.

Dunque, la procedura prevista dal sopra citato art. 73 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. deve essere utilizzata in presenza di "debiti assunti dall'ente e non registrati quando l'obbligazione è sorta" e per le quali non era stata assicurata copertura finanziaria nell'esercizio di competenza, a prescindere dalla natura "obbligatoria" o meno del debito.

Di converso, il riconoscimento della spesa può avvenire con atto amministrativo, ove siamo in presenza di "passività pregresse", così come sopra delineate, e la registrazione e il relativo impegno contabile avvenga nell'esercizio in cui la maggiore obbligazione diventa certa ed esigibile.

Per tutto quanto sopra esposto, pare opportuno richiamare la particolare attenzione degli Uffici in indirizzo ricordando che il rispetto del principio della competenza finanziaria, l'individuazione di eventuali debiti fuori bilancio con la conseguente attivazione delle procedure di cui all'art. 73 D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., nonché l'individuazione e la corretta gestione contabile delle passività pregresse, sono attività amministrative ascritte alla competenza dell'Amministrazione regionale titolare della gestione della spesa e sottoposte al controllo di regolarità della Ragioneria centrale competente a termini di legge.

Quindi, i Dipartimenti regionali formuleranno istanze di variazioni di bilancio a questa Ragioneria generale solo qualora non siano finalizzate ad assolvere ad obbligazioni che costituiscono debiti fuori bilancio; in tal senso, l'istruttoria ed il parere di competenza delle Ragionerie centrali dovranno assicurare che le richieste di variazioni inoltrate per il conseguente provvedimento non attengano a debiti fuori bilancio.

Le Amministrazioni richiedenti le variazioni di bilancio avranno cura di specificare esplicitamente i casi in cui ricorrano passività pregresse da soddisfare; al riguardo le Ragionerie centrali competenti esprimeranno il relativo avviso in seno al proprio obbligatorio parere.

Viceversa, qualora le Ragionerie centrali riscontrino gli estremi della sussistenza di debiti fuori bilancio per i quali non siano state ancora definite le correlate necessarie procedure di


riconoscimento, si asterranno dall'inoltrare le istanze a questa Ragioneria Generale e stimoleranno l'Amministrazione attiva ad avviare le procedure di cui all'art. 73, qualora non ancora operate.

Rappresentando la particolare importanza di quanto esplicitato nella Deliberazione della Corte dei conti n. 165/2022, qui richiamata, si invitano gli Uffici in indirizzo a dare ampia diffusione della presente circolare e di attenersi all'osservanza delle istruzioni in essa contenute e si confida nell'attenta attività di controllo delle Ragionerie centrali.

La presente circolare sarà pubblicata sul sito internet istituzionale della Regione Siciliana <https://www.regione.sicilia.it/> nella sezione dedicata alle circolari del Dipartimento Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale della Regione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Luciano Calandra



GLI ISTRUTTORI DIRETTIVI

L. Muratore - R. Pisciotta



L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

Antonietta Riccobono

